



Ministero della Giustizia



Comune di Moconesi

CONVENZIONE TRA

TRIBUNALE DI GENOVA

COMUNE DI MOCONESI

UFFICIO DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA DI GENOVA SAVONA IMPERIA

Il Tribunale di Genova C.F. 80044550103 che interviene al presente atto nella persona di/del

Il Comune di Moconesi C.F. 00828880104 che interviene al presente atto nella persona di/del SINDACO - AVV. GABRIELE TROSSANELLO

L' Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Genova Savona Imperia (UEPE) C.F. 80151210103 che interviene al presente atto nella persona del direttore Dott.ssa Bianca Berio

Il giorno quattordici del mese di maggio anno 2016

PREMESSO CHE:

- gli articoli 52 e 54, del D. Lgs. 274/2000, consentono al Giudice di pace di applicare la pena del lavoro di pubblica utilità su richiesta dell'imputato, consistente nella presentazione di attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Provincie, i Comuni o presso Enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- l'articolo 33 comma 1° lett. d) della legge 29 luglio 2010, n° 210, ha riformato l'articolo 186 del Codice della Strada avente ad oggetto: "Guida sotto l'influenza dell'alcool " e l'articolo 187 avente ad oggetto: " Guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti, nei quali si stabilisce che il Giudice può sostituire la pena detentiva e pecuniaria, anche con il decreto penale, se non vi è opposizione dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui agli articoli 52 e 54 del decreto legislativo n° 274 del 2000; ai sensi del comma 9 bis dell'articolo 186 per lavoro di pubblica utilità si intende quale prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Provincie, i Comuni o presso Enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato o presso i centri di lotta alle dipendenze;
- l'art. 3 della legge 28 aprile 2014 n° 67 ha introdotto, nei casi specifici e nelle modalità ivi previste, la possibilità di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato che, in caso di esito positivo, comporta l'estinzione del reato. In particolare, ai sensi dell'art.168 bis del Codice Penale introdotto dalla legge sopra indicata, "nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale, l'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova. La messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato. Comporta altresì

l'affidamento dell'imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l'altro, attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero l'osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali. La concessione della messa alla prova e' inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità. Il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. La prestazione e' svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore. La sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato non può essere concessa più di una volta. La sospensione del procedimento con messa alla prova non si applica nei casi previsti dagli articoli 102, 103, 104, 105 e 108";

- articolo 224 bis del decreto legislativo 30 aprile 1992 numero 285 (codice della strada), così come modificato dalla legge 21 febbraio 2006 numero 102 prevede che nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme del codice della strada il giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità richiamando il Decr. Leg.vo 274 del 2000;
- l'articolo 73 c. 5 bis e ter del T.U. delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 prevede che il giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria;
- l'articolo 165 codice penale prevede che la sospensione condizionale della pena può essere subordinata, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna;
- in data 10.04.2015 è stato sottoscritto apposito Protocollo intesa tra Anci Liguria e Regione Liguria, Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria per la Liguria e Tribunali di Genova, La Spezia, Imperia e Savona, per favorire opportunità occupazionali mediante la promozione, la ricerca ed organizzazione di attività lavorative in favore delle persone sottoposte ad esecuzione di pena o a misure restrittive della libertà personale;
- il Regolamento emanato dal Ministro della Giustizia in data 9 giugno 2015 detta le modalità di svolgimento del Lavoro di Pubblica Utilità nell'ambito della misura penale della sospensione del procedimento con messa alla prova ai sensi dell'art. 168 bis c.p.

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Oggetto della convenzione

1. La presente convenzione ha per oggetto l'attività non retribuita a favore della collettività, presso il Comune di Moconesi

Articolo 2 - Attività da svolgere

1. Per i fini di cui alla presente convenzione il Comune di Moconesi si impegna ad accogliere persone per lo svolgimento di attività non retribuita in favore della collettività per il periodo temporale di cui alla presente convenzione.
2. Il Comune di Moconesi individua le seguenti prestazioni di pubblica utilità che possono essere svolte presso le proprie strutture, riservandosi di valutare eventuali specifiche professionalità dell'indagato, imputato, condannato:
 - 1) Manutenzione e pulizia strade
 - 2) Manutenzione verde pubblico
 - 3) Attività riferibili alla specifica professionalità del condannato

2. La disdetta, di cui al precedente comma, dovrà avvenire per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con un preavviso di almeno tre mesi dalla scadenza convenzionale.

Articolo 7 - Trattamento dati

1. I dati personali verranno trattati esclusivamente per le finalità di cui alla presente convenzione, nonché nel rispetto e con le modalità previste dalla legge.

Articolo 8 - Norma di rinvio/Registrazione

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione spiegano i propri effetti le norme del codice civile e le leggi che disciplinano la materia oggetto della presente convenzione.
2. La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 16 della tabella B del D.P.R. n. 642/1972.
3. La presente Convenzione dovrà essere depositata presso la cancelleria del Tribunale di Genova, per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati e pubblicata sul sito internet del Ministero della Giustizia.

Luogo data 14/05/2016

Per il Tribunale di Genova
IL PRESIDENTE del TRIBUNALE
(Dott. Claudio Carlo VIAZZI)

Per il Comune di Moconesi
IL SINDACO
(Gabriele TROSSARELLO)

Per l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Genova Savona Imperia
IL DIRETTORE
(Dott. Enrico S. Favera)

Visto per rinnovo tacito

Genova, 23 MAG 2019

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dr. Enrico S. Favera

Visto, per rinnovo tacito
Genova, li 08 NOV 2022

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dr. Enrico S. Favera